



Sent. n. 132/2023 pubbl. il 27/09/2023  
Rep. n. 214/2023 del 27/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Napoli  
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 182/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 19 settembre 2023, la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 80 CCII**

A seguito del ricorso depositato il 28 marzo 2023 nell'interesse del Sig. [REDACTED] (CF: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED], adiuvalo dalla dott.ssa Francesca Iacomino nella qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, assistito giusta procura versata in atti dall'Avv.to [REDACTED] del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli al [REDACTED], il Tribunale adito dava avvio alla procedura di concordato minore, riservandosi la decisione ex art. 80 CCII.

Il ricorrente, il sig. [REDACTED], è professionista che versa in stato di sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e propone un concordato minore con prosecuzione della relativa professione.

In base alla relazione depositata a seguito del ricorso per l'apertura della procedura ex artt. 74 ss. CCII, il gestore, Dott.ssa Francesco Iacomino, esaminava, in primo luogo, la composizione del nucleo familiare dell'istante, il quale risulta così composto:

- Coniuge, [REDACTED], nata a [REDACTED], pensionata.
- Figlio, [REDACTED], nata a [REDACTED], lavora presso [REDACTED];
- Figlia, [REDACTED], nata a [REDACTED], lavora presso la [REDACTED];

Il debitore dichiarava, inoltre, che i figli di fatto non risultano più conviventi, ancorchè formalmente nell'abitazione di [REDACTED] in Portici.





*A.O.R.M. Cardarelli di Napoli la somma di euro 84.000,00 + IVA e CPA per maggior lavori eseguiti dal 2009 al 2012 ed ulteriori compensi maturati e non incassati anche da soggetti privati".*

L'OCC, con riferimento alla composizione dell'attivo patrimoniale del ricorrente, dichiarava e documentava quanto segue:

A) Situazione immobiliare:

- 1) Quota del 50% della multiproprietà di un appartamento di 56 mq cat A/2 cl. 3 – in multiproprietà ubicata nel Comune di Arzachena (OT) – località Piccolo Pevero nel Condominio Chrysalis Bay) – NCEU [redacted] – Particeppal [redacted] [redacted] [redacted] con 5/6 posti letto, con la quotazione di mercato di € 4.734,00/mq come riportato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di OT. Tale multiproprietà è stata acquistata in data 10.02.1988, in comunione dei beni con il coniuge. Il valore dell'immobile è dato dalla perizia tecnica estimativa del Geom. [redacted] [redacted] del 12/12/2022 per € 7.322,95, il cui 50% ammonta ad € 3.661,47.
- 2) Quota del 50% piena proprietà di box auto, superficie 14mq, ubicato in Portici (NA) alla [redacted] – Condominio Parco [redacted] – nel [redacted] identificato al C.F. al Foglio 3 particella [redacted] [redacted] P.T. int. 2, ctg C/6 cl. 4. Tale box è stato acquistato in comunione di beni con il coniuge. Il valore dell'immobile è dato dalla perizia tecnica estimativa del Geom. [redacted] [redacted] del 12/12/2022 per € 8.820,00.
- 3) 100% proprietà di appartamento di 2 vani ed accessori per 70 mq, cat. A/2, ubicato in Portici (NA) alla [redacted] nel Condominio Parco [redacted] – [redacted] con 4 piani fuori terra e destinato ad abitazione principale. Il valore dell'immobile è dato dalla perizia tecnica estimativa del [redacted] [redacted] del 12/12/2022 per € 133.000,00.

Nessuno degli immobili risulta gravato da ipoteche o pignoramenti.

- B) Partecipazioni: quota del 33,3% del capitale sociale della [redacted] dell'[redacted] e C, costituita nel 1988 ed inattiva da almeno 14 anni, cancellata dal R.U. della C.C.I.A.A. di Napoli in data 30.11.2020. il valore della quota è pari a zero visto che l'attività era già cessata nell'anno 2008.
- C) MOBILE: oltre all'autoveettura VOLVO S80 tg. [redacted], demolita in data 17.02.2020, l'istante è titolare di un conto corrente personale presso [redacted] S.p.A. (Codice Iban [redacted]), avente saldo attivo al 30.12.2022 pari ad € 12.084,00, il quale non viene messo a disposizione per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività professionale e del sostentamento familiare.





In tal senso, in base al piano di concordato minore veniva prospettata la seguente possibilità di soddisfazione per i creditori:

- 100% delle spese di procedura attraverso l'accantonamento di tre rate (si precisa che l'accantonamento della terza rata sarà di € 895,89 e il residuo pari ad € 558,27 sarà corrisposto al creditore privilegiato Inarcassa);
- 100% del creditore privilegiati (Inarcassa) da corrispondersi attraverso il versamento del residuo della terza rata (€ 558,27) e con il versamento delle rate dalla n. 4 alla n. 69 per la quota di € 75.817,48;
- 97,68% del creditore privilegiato Inarcassa (per ciò che concerne il 50% di sanzioni ed interessi) da corrispondersi attraverso il versamento delle rate dalla n. 4 alla n. 69 per l'ammontare complessivo pari ad € 25.415,16;
- 6% dei crediti degradati a chirografo (Inarcassa, Agenzia Entrate) e per € 4.351,25 da corrispondersi in unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna;
- 6% dei creditori chirografari (Avv. Pandolfo, Igis, Amco, Unicredit, Comune di Napoli, CCIA di Napoli, Agenzia Entrate Riscossione) e per € 9.759,17 da corrispondersi in unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna.

La moglie del sig. ██████████ si impegnava a garantire il pagamento delle somme proposte con la propria pensione in caso di contrazione del reddito professionale dell'istante.

L'OCC osservava, peraltro, che l'alternativa liquidatoria nel caso in esame non poteva che essere rappresentata dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, con nomina di un liquidatore e apprensione del reddito disponibile al netto delle spese necessarie al sostentamento cui aggiungere la corresponsione di un canone di locazione, vista la liquidazione dell'abitazione del debitore. Evidenzia, inoltre, come verrebbe meno l'apporto di finanza terza da parte del coniuge e come lo stesso immobile adibito ad abitazione principale subirebbe le decurtazioni derivanti dall'apertura della procedura esecutiva (stimandosi una riduzione di circa il 15% del valore dell'immobile), dovendosi aggiungere i costi della procedura.

Queste le conseguenze:



Sent. n. 132/2023 pubbl. il 27/09/2023  
Rep. n. 214/2023 del 27/09/2023

	Concordato Minore	Liquidazione controllata
Compenso del Gestore/Gestore	3.466,59	10.000,00
Spese liquidazione	0,00	3.500,00
Finanza Esterna	14.110,41	0,00
Quota del reddito (6 anni)	93.000,00	
Quota Pensione Enasarco (6 anni)	11.699,22	11.699,22
Valore presumibile realizzo immobile	0,00	99.350,00
Totale per creditori	115.343,04	92.749,22

Attestava, infine, la fattibilità della proposta di concordato minore alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ██████████, fondandosi su ipotesi realistiche rispetto ai risultati ragionevolmente conseguibili.

Con decreto del 6 aprile 2023, riscontrando la completezza documentale e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti dell'istante, il G.D. dichiarava aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 CCH, nominando la Dott.ssa Francesca Iacomino quale commissario giudiziale perché la stessa svolgesse funzioni di OCC anche in prosieguo.

Il commissario giudiziale, nella relazione versata in atti in data 28 giugno 2023, precisava di aver inviato a tutti i creditori, a mezzo posta elettronica certificata, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 78 comma II lettera c) CCH in data 22 aprile 2023 e di aver ricevuto la dichiarazione di non adesione al piano da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Inarcassa, in quest'ultimo caso tardivamente, essendo la comunicazione intervenuta in data 1 giugno 2023, oltre, dunque, il termine di trenta giorni espressamente previsto dalla norma.

Il mancato consenso di Inarcassa veniva, peraltro, così motivato:

*"Inarcassa è l'Ente di previdenza degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti che, in virtù della funzione pubblica svolta, è soggetta al controllo della Corte dei Conti e dei Ministri vigilanti. In ottemperanza dell'art. 38 Cost., la contribuzione degli iscritti ad Inarcassa è obbligatoria e costituisce l'unica fonte di finanziamento dell'Ente. Dunque, Inarcassa è in grado di garantire le prestazioni previdenziali in favore dei propri pensionati esclusivamente grazie al corretto adempimento contributivo dei liberi professionisti attivi. Avendo presente quanto sopra, l'Associazione – a tutela dei propri iscritti e pensionati – ritiene di non poter rinunciare al proprio credito nei confronti dell'██████████, non solo perché tali importi hanno la descritta funzione solidaristica, ma anche al fine di garantire la dovuta parità di trattamento tra gli iscritti".*

Con comunicazione del 22 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha inoltrato la mera dichiarazione di mancata adesione, dopo aver evidenziato una difformità nel debito come previsto dal piano di concordato rispetto al totale dei carichi residui iscritti a ruolo.

Quanto alle mancate adesioni, il commissario giudiziale osservava che la “dichiarazione di non consenso” di Inarcassa era riferita, in ogni caso, al solo credito privilegiato, il quale avrebbe soddisfazione integrale in base al piano di concordato. Non erano state considerate, invece, le somme previste a titolo di sanzione e di interesse, uniche rispetto alle quali l’Inarcassa avrebbe diritto di voto dal momento che, ai sensi dell’art. 79 CCII, *“i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”*.

Quanto ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, riteneva inoltre che la dichiarazione di non adesione doveva essere riferita al solo credito chirografario di spettanza dell’agente della riscossione, pari a complessivi € 4.026,35, dal momento che il credito privilegiato di grado XVIII e XIX risultava di spettanza della sola Agenzia delle Entrate, ente impositore.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il piano si presenta completo sotto il profilo documentale e congruo sul piano logico – argomentativo in ordine alla fattibilità dello stesso, specie nella parte in cui evidenzia la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, consentendo la possibilità di soddisfare – ancorché in parte e grazie esclusivamente all’apporto di finanza esterna – i creditori chirografari che, diversamente, resterebbero del tutto insoddisfatti.

Del pari, si osserva che risulta pienamente raggiunta ai fini dell’ammissibilità giuridica del piano la maggioranza richiesta dall’art. 79 CCII, atteso che la mancata adesione di Inarcassa e di Agenzia delle Entrate – Riscossione non è risultata determinante a detti fini. Ed infatti, in mancanza di dissenso espresso dagli altri creditori, operando ai sensi dell’art. 79 comma III CCII il principio del silenzio assenso, deve ritenersi che la maggioranza prescritta ai fini dell’approvazione del piano di concordato minore sia stata raggiunta, risultando la percentuale di assenso pari all’86% del totale dei creditori. Del resto, non può attribuirsi diritto di voto all’agente della riscossione per i crediti privilegiati, dal momento che, secondo un indirizzo giurisprudenziale cui oggi si ritiene di aderire, nell’ambito dei procedimenti di omologa di accordi di composizione della crisi *“va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non*



